AUMENTO DI L. 15,000 ALLA SPESA DEL PERSONALE ASSUNTO IN QUALITA' DI OPERAI NEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITA' DI ROMA

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere alla spesa necessaria per le mercedi dovute agli operai effettivi, lavoranti nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' di Roma, e' autorizzata la maggiore spesa di lire quindicimila, in aumento alle assegnazioni inscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Versione in vigore dal 31 gennaio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento di L. 15,000 alla spesa del personale assunto in qualita' di operai nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' di Roma
Estremi	Legge 6 gennaio 1907, n. 5
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-di-l-15-000-alla-spesa-del-personale-assunto-in-qualita-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it